

BGer H 229/00 vom 21. Mai 2001

Bundesgericht, 2001-05-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_H_229_00

FR: TF H 229/00 du 21 mai 2001

IT: TF H 229/00 del 21 maggio 2001

Regeste

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Erwägungen

E. 1

Secondo la cifra 1 lett. c cpv. 1 delle disposizioni transitorie della 10a revisione dell'AVS, le nuove norme si applicano a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre 1996. Esse si applicano parimenti alle rendite semplici di vecchiaia in corso di persone il cui coniuge ha diritto a una rendita di vecchiaia dopo il 31 dicembre 1996 o il cui matrimonio è sciolto dopo questa data. Giusta il nuovo art. 29quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno di loro. La ripartizione è effettuata se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a); se una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b); se il matrimonio è sciolto mediante divorzio (lett. c).

E. 2

Nel caso in esame, in discussione è la questione di sapere se per il calcolo della rendita di vecchiaia dell'interessato debba essere presa in considerazione soltanto la metà del reddito da lui conseguito durante il primo matrimonio. L'amministrazione ha risposto affermativamente al quesito; l'assicurato chiede invece che si consideri l'intero suo reddito.

E. 3

La legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera. Se tuttavia il testo non è perfettamente chiaro e più interpretazioni del medesimo sono possibili, occorre ricercare quale sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui si fonda. È inoltre di rilievo il senso che la norma assume nel suo contesto (DTF 126 II 80 consid. 6d, 126 III 104 consid. 2c, 126 V 58 consid. 3, 105 consid. 3 e riferimenti).

E. 4

La nozione di persona vedova ("veuf ou veuve", "verwitwete Person") di cui all' art. 29quinquies cpv. 3 lett. b LAVS non è completamente chiara. Si pone infatti la questione di sapere se questa norma, in caso di rendita di vecchiaia, sottoponga in linea di principio alla divisione a metà tutti i redditi conseguiti durante gli anni di un precedente matrimonio sciolto per decesso o se invece un simile splitting sia soltanto previsto quando lo stato civile dell'avente diritto alla rendita al momento in cui si verifica l'evento è quello effettivo della vedovanza. Come rilevato in una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni, quest'ultima lettura grammaticale del testo si scontra con lo spirito e lo scopo

della norma in discussione, come pure con il suo inserimento nel contesto sistematico e la sua genesi (DTF 126 V 59 consid. 4). Accanto al computo di accrediti per compiti educativi e assistenziali (art. 29sexies e art. 29septies LAVS), il passaggio dalla rendita per coniugi a una concezione individualizzata della prestazione, indipendente dallo stato civile (a seguito dell'abrogazione del vecchio art. 22 LAVS), costituisce uno degli aspetti centrali della 10a revisione. Il nucleo di questo nuovo sistema di calcolo delle rendite è costituito dallo splitting dei redditi secondo l' art. 29quinquies cpv. 3 - 5 LAVS . Secondo la ratio che informa la prima frase del terzo capoverso della citata norma, i redditi soggetti a contribuzione conseguiti durante il matrimonio devono essere divisi a metà ed essere accreditati reciprocamente per metà ciascuno nel conto individuale di entrambi i coniugi. Come emerge poi dalle lett. a - c della predetta disposizione, la suddivisione del reddito deve essere effettuata sia in costanza di matrimonio sia in caso di scioglimento del matrimonio (per divorzio o vedovanza). In considerazione di questi principi non è di rilievo lo stato civile (peraltro aleatorio) al momento dell'evento assicurato di una persona rimasta precedentemente vedova. Unicamente questa interpretazione della lett. b dell' art. 29quinquies cpv. 3 LAVS corrisponde alla disciplina giuridica voluta dal legislatore, così come emerge dai relativi materiali (DTF 126 V 60 consid. 4; Boll. uff. CN 1993 pag. 254 seg. , CS 1994 pag. 549, 559 e 597).

E. 5

Per i motivi che precedono non possono essere accolte le obiezioni sollevate dall'assicurato. La supposta ratio legis esposta nelle osservazioni al ricorso non trova infatti riscontro, per quanto si è appena detto, nei materiali legislativi e nella volontà del legislatore, così come è stata ricostruita dal Tribunale federale delle assicurazioni nella succitata sentenza.

E. 6

Si rileva inoltre che nel caso in esame non può nemmeno essere invocata la garanzia dei diritti acquisiti, di cui alla lett. c cpv. 10 delle citate disposizioni transitorie, secondo cui i nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni inferiori. Come già rilevato da questa Corte in una precedente sentenza (VSI 2000 pag. 174 segg.), conformemente allo scopo che discende dalla volontà del legislatore (Boll. uff. CS 1994 pag. 555, 565 e 609), la norma in esame si riferisce esclusivamente ai casi di passaggio della rendita secondo i capoversi immediatamente precedenti, segnatamente secondo i cpv. 5 - 9 della lett. c delle disposizioni transitorie. Infatti, in tutte le fattispecie disciplinate dai citati capoversi in linea di principio non può o non può più verificarsi l'evento assicurato a favore dell'altro coniuge. Ciò che rende inapplicabile al caso di specie il capoverso 10 della suddetta disposizione. Del resto, come rileva l'UFAS, se il cpv. 10 delle disposizioni transitorie non si riferisse esclusivamente al trasferimento delle rendite per coniugi (cpv. 5) e delle correnti rendite semplici di persone vedove o divorziate che sono state fissate in base ai redditi del marito e della moglie (cpv. 7), il cpv. 1 sarebbe privo di significato e il senso e le finalità della legge risulterebbero inapplicabili e contraddittori.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.